



Associazione dei Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche

Villa Santina – Enemonzo – Lauco e Raveo

Verbale n. 15 / 2008 Conferenza dei Sindaci

L'anno duemilaotto, addì 31 del mese di ottobre, alle ore 18.00, presso la sede municipale di Villa Santina, si è riunita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell'Associazione dei Comuni del Parco intercomunale delle Colline Carniche, con la presenza dei Sindaci o delegati:

COMUNE		IN QUALITA' DI	PRESENTE	ASSENTE
Villa Santina	Arturo De Prato	Sindaco	X	
Enemonzo	Paolo Iussa	Sindaco	X	
Raveo	Daniele Ariis	Sindaco	X	
Lauco	Olivo Dionisio	Sindaco	X	

Partecipano inoltre:

il dr. Michieli Alberto – Vicesindaco del Comune di Enemonzo;

la dr. Baron Lorella – Assessore del Comune di Villa Santina;

E' presente Dr. Del Moro Raffaello quale Segretario Generale Coordinatore dell'Associazione;

Verbalizzante, Rupil Patrizia, in qualità di dipendente del Comune di Enemonzo;

Il Presidente, Paolo Iussa, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita i presenti a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

LA CONFERENZA

Approfonditi e discussi i punti all'ordine del giorno, all'unanimità

DELIBERA

- **Asili nido.**

1. di attivare una convenzione unica, associativa, con il Comune di Tolmezzo, per l'utilizzo dell'asilo nido "Arcobaleno";
2. di partecipare da parte dell'Associazione, al sostegno degli oneri gestionali, con una compartecipazione graduata in funzione della certificazione ISEE del reddito dei genitori, come da allegata bozza;
3. di approvare le allegare bozze di delibera giunta da approvare dai 4 Comuni e la convenzione tra il Comune Capofila ed il Comune di Tolmezzo;

- **Servizio di Polizia Municipale.**

1. di approvare lo schema di convenzione attuativa per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale mediante ufficio comune, allegata;



Associazione dei Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche

Villa Santina – Enemonzo – Lauco e Raveo

2. di dare atto, in linea di massima, salvi e riservati gli specifici provvedimenti, della necessità di aumentare la dotazione organica del Servizio di Polizia Municipale, con l'assunzione, da parte del Comune Capofila, di una figura apicale a cui attribuire la Responsabilità del servizio.

3. di dare atto, che in tal caso, alla fine, naturale o per qualsivoglia motivazione, dell'attuale associazione, i Comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo, continueranno a gestire in forma associata il Servizio di polizia Municipale.

- **Informatizzazione atti dello Stato Civile.**

1. di prendere atto delle proposte formulate dalla Società Maggioli, per l'informatizzazione degli atti dello Stato Civile ed Anagrafe;

2. di riservarsi la formalizzazione dell'incarico per l'informatizzazione degli atti di stato civile, se ed in quanto la stessa è compatibile con il sistema informatico attualmente utilizzato ASCOT;

3. di incaricare il Responsabile del Servizio, dr. Raffaello Del Moro, a formulare idoneo, specifico, quesito alla competente Direzione Regionale ed all'ISIEL;

- **progetti obiettivo.**

1. di proporre e gestire in forma associativa i progetti obiettivo per riconoscere gli incentivi relativi, a tutti i dipendenti dei quattro Comuni, con la seguente ripartizione percentuale tra le varie aree, rispetto alle disponibilità complessive destinata a tal fine, da accertare nelle forme previste per legge:

- area della Vigilanza	25%;
- area tecnico manutentiva , progetto neve	25 %;
- area servizio ufficio tecnico	20%;
- area amministrativa, ufficio segreteria	10%;
- area finanziaria, ufficio ragioneria	10%;
- area amministrativa, ufficio Anagrafe, Stato Civile	10%;

2. di approvare le allegate proposte di progetti obiettivo ai fini della corresponsione del salario accessorio;

3. di dare atto che, allo stato, salve ulteriori e specifiche definizioni contabili, le somme disponibili per i compensi legati ai Progetti obiettivo, sono:

- Villa Santina	€ 12.880,00;
- Enemonzo	€ 4.000,00;
- Lauco	€ 2.900,00;
- Raveo	€ 1.880,00;

4. di dare atto che, nell'eventualità, non siano sufficienti i fondi "ordinari", si utilizzeranno se, ed in quanto legittimo, i fondi dei trasferimenti della L.R. 1/06;



Associazione dei Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche

Villa Santina – Enemonzo – Lauco e Raveo

5. di dare atto che ogni Amministrazione, valuterà ulteriori riconoscimenti ed incentivi, se ed in quanto legittimi, per particolari professionalità, mansioni e adempimenti
6. di incaricare il dr. Del Moro, a formulare idoneo quesito alla competente Direzione regionale, ai fini della quantificazione del fondo del salario accessorio, in merito alla possibilità di utilizzare parte dei fondi della legge regionale 1/06 per incrementare il fondo in questione;

Pianta organica Enemonzo

1. di invitare l'ufficio competente della Comunità Montana, delegata al "Personale", a verificare la possibilità di ampliare/modificare la Pianta Organica del Comune di Enemonzo, per la copertura di una figura tecnica, di cat.D.

Il Segretario verbalizzante
(Rupil Patrizia)



IL PRESIDENTE
(Iussa Paolo)

CONVENZIONE

PER L'AMMISSIONE AL NIDO D'INFANZIA DI TOLMEZZO DI BAMBINI RESIDENTI
IN COMUNI LIMITROFI

L'anno addì del mese di tra l'Amministrazione Comunale di Tolmezzo
(UD) rappresentata dal Responsabile Affari Generali, Spiz Giovanna (C.F. 84000450308) e

- **Del Moro Raffaello**, nato a Udine, il 31.03.1955, il quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile del Servizio "Istruzione Pubblica" del Comune di Villa Santina (CF 84000170302), Comune capofila della Associazione intercomunale "Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche" e che dichiara di agire per conto dei Comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo;

PREMESSO CHE

- l'art. 20 della L.R. 1/2006 stabilisce che gli enti locali possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato in ambiti territoriali adeguati sotto il profilo demografico, ambientale e socio economico mediante diverse forme di collaborazione tra cui le associazioni intercomunali;
- i Comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo hanno espresso la volontà di gestire in forma associata una pluralità di servizi e funzioni, costituendo la Associazione Intercomunale denominata "Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche" e sottoscrivendo in data 13.03.2007 la relativa convenzione quadro;
- gli stessi Comuni hanno ritenuto di stipulare apposita convenzione attuativa per quanto riguarda la funzione "**gestione del servizio di asilo nido**";
- il Comune di Villa Santina è ente capofila;
- il Comune di Villa Santina, quale capofila, ha ritenuto, per quanto riguarda il servizio in argomento, inserito nella macro-funzione associata, "Istruzione pubblica", di avvalersi delle strutture del Comune di Tolmezzo, regolando i rapporti relativi a mezzo convenzione;
- si rende pertanto necessaria la preventiva adozione di apposito atto convenzionale tra le parti;
- il Comune di Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo, hanno approvato lo schema della presente convenzione con le deliberazioni giuntali di seguito indicate, esecutive ai sensi di legge:
 - Comune di Villa Santina, deliberazione della giunta comunale n. ... del
 - Comune di Enemonzo, deliberazione della giunta comunale n. ... del
 - Comune di Lauco, deliberazione della giunta comunale n. ... del
 - Comune di Raveo, deliberazione della giunta comunale n. ... del

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

- 1 - La presente convenzione ha per oggetto l'ammissione al Nido d' Infanzia di Tolmezzo di bambini residenti nei comuni limitrofi e viene attuata in esecuzione del disposto dall' art. 7, secondo comma della L.R.. 26 ottobre 1987 n.32;
- 2 - Il Comune di Tolmezzo si impegna ad accogliere, nei limiti dei posti disponibili, tutte le richieste di ammissione al Nido d'Infanzia da parte di utenti residenti nei Comuni di Villa Santina,

Enemonzo, Lauco e Raveo, riservando ad essi lo stesso grado di priorità dei bambini residenti a Tolmezzo e si impegna inoltre a comunicare i nominativi delle domande accolte;

3 - Il Comune di Villa Santina, in qualità di capofila, in nome e per conto dei Comuni di Enemonzo, Lauco e Raveo, si impegna a partecipare economicamente ai costi di gestione e a garantire il pagamento degli oneri economici che saranno a carico delle famiglie, qualora queste risultassero morose. L'onere sarà pari alla spesa pro-capite di ogni singolo bambino, oltre alla retta mensile. Detto onere sarà calcolato annualmente a consuntivo, detraendo dalla spesa complessiva il contributo regionale, l'introito rette ed eventuali contributi versati da terzi.

4 - Ogni aspetto gestionale sarà regolato dalle disposizioni della L.R. 32/87, dal Regolamento Regionale di esecuzione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 18.06.1988, nonché dal Regolamento Comunale del Nido d'Infanzia di Tolmezzo.

5 - Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 131 del 26.04.1986.

Il Responsabile U.O.C. Affari Generali
del Comune di Tolmezzo
Sig.ra Spiz Giovanna

Il RSIP Segretario Generale dell'ASS PICC
dott. Raffaello Del Moro -

Oggetto: Associazione Comuni Parco delle Colline Carniche. Approvazione convenzione Asilo Nido "Arcobaleno" – Tolmezzo.

La Giunta comunale

Preso atto che tra le varie funzioni svolte in forma associata di cui alla convenzione quadro istitutiva dell'Associazione Intercomunale "Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche" tra i Comuni di: Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo, ai sensi della L.R. 1/2006, si conta anche la "**Funzione di Istruzione pubblica**";

Rilevato che nell'Assemblea del 6.12.2007, i Sindaci dell'Associazione hanno manifestato l'interesse di convenzionarsi con le strutture degli Asili Nido di Tolmezzo per l'ammissione dei bambini dai 3 ai 36 mesi residenti nei quattro comuni, uniformando così modalità e costi del servizio;

Considerato che tutti i Comuni dell'Associazione hanno già aderito, mediante convenzione con il Comune di Tolmezzo, per usufruire del servizio di asilo nido Arcobaleno e, si rende necessario, peraltro, sottoscrivere una ulteriore convenzione dal Comune Capofila ed il Comune di Tolmezzo, assorbente le precedenti, al fine di adeguare il rapporto fra Associazione Intercomunale delle Colline Carniche in conformità alla L.R. 1/06 ed alle successive convenzioni quadro e attuative;

Visto il parere espresso dalla Regione, prot. ____ dd. ____ al riguardo, con cui, in buona sostanza, si invita a adeguare le precedenti convenzioni, ante associazione, alle nuove forme previste dalla convenzione attuativa e, pertanto, di conferire la gestione da parte del Comune Capofila, per conto anche degli altri Enti associati e ripartire le spese del servizio in conformità alle nuove regole adottate;

Atteso che la strutture presenti e funzionanti sul territorio sono il Nido d'Infanzia comunale "Arcobaleno" sito in Via Illegio a Betania gestito dal Comune di Tolmezzo;

Visto il regolamento in uso per il funzionamento della struttura, allegato alla presente;

Richiamate in materia le disposizioni di Legge 6.12.1971 n. 1044 modificata dalla Legge 9.11.1977 n. 9, nonché dalle Leggi Regionali 26.10.1987 n. 32 e 18.8.2005 n. 20;

Preso atto del deliberato dell'Assemblea dei Sindaci dell'Associazione dei Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche con riferimento al punto 3. del verbale n. 10 del 6.12.2007 e della nota regionale del prot. _____, nella seduta del _____ e, pertanto, di sottoscrivere un'unica convenzione con il Comune di Tolmezzo, da parte del Comune Capofila di Villa Santina, per il servizio di asilo nido;

Precisato che la convenzione verrà stipulata per il prossimo anno educativo 2009/2010 - con validità 1° settembre 2009;

Viste le delibere dei Comuni di

Enemonzo,

Lauco

e Raveo ect. ;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 sulla presente proposta di deliberazione;

Con voti

delibera

1. Di dare atto che tutti i Comuni dell'Associazione hanno già aderito, mediante convenzione con il Comune di Tolmezzo, al servizio di asilo nido Arcobaleno e, si rende necessario sottoscrivere una analoga convenzione dal Comune Capofila, assorbente le precedenti, al fine di adeguare il rapporto fra Associazione Intercomunale delle Colline Carniche ed il Comune di Tolmezzo, in conformità alla L.R. 1 /06 ed alle successive convenzioni quadro e attuative della macrofunzione "Istruzione Pubblica";
2. Di approvare la convenzione composta di n. 5 articoli per il Nido d'infanzia comunale "Arcobaleno" sito in Via Illegio a Betania gestito dal Comune di Tolmezzo, per l'ammissione di bambini da 3 a 36 mesi residenti nei quattro comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo;
3. Di garantire la compartecipazione ai costi gestionali, così come sarà richiesto dal Comune di Tolmezzo e uniformarne le modalità e costi, a favore delle famiglie utilizzanti il servizio, con successivo specifico atto;
4. Di dare atto che il Comune capofila nell'ambito dell'Associazione dei Comuni del Parco è il Comune di Villa Santina.
5. D'incaricare il Segretario comunale di Villa Santina, Responsabile del Servizio associato "Istruzione pubblica", alla sottoscrizione della suddetta convenzione.
6. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003, disponendo la sua pubblicazione entro il termine di cinque giorni.

Oggetto: Convenzione con il Nido d'Infanzia di Tolmezzo:
sostegno alle famiglie nel costo degli oneri gestionali.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che tra le varie funzioni svolte in forma associata di cui alla convenzione quadro istitutiva dell'Associazione Intercomunale "Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche" tra i Comuni di: Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo, ai sensi della L.R. 1/2006, si conta anche la "**Funzione di Istruzione pubblica**";

Richiamata la delibera GC del , con cui è stato disposto:

1. Di dare atto che tutti i Comuni dell'Associazione hanno già aderito, mediante convenzione con il Comune di Tolmezzo, al servizio di asilo nido Arcobaleno e, si rende necessario sottoscrivere una analoga convenzione dal Comune Capofila, assorbente le precedenti, al fine di adeguare il rapporto fra Associazione Intercomunale delle Colline Carniche ed il Comune di Tolmezzo, in conformità alla L.R. 1 /06 ed alle successive convenzioni quadro e attuative della macrofunzione "Istruzione Pubblica";
2. Di approvare la convenzione composta di n. 5 articoli per il Nido d'infanzia comunale "Arcobaleno" sito in Via Illegio a Betania gestito dal Comune di Tolmezzo, per l'ammissione di bambini da 3 a 36 mesi residenti nei quattro comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo;
3. Di garantire la compartecipazione ai costi gestionali, così come sarà richiesto dal Comune di Tolmezzo e uniformarne le modalità e costi, a favore delle famiglie utilizzanti il servizio, con successivo specifico atto;
4. Di dare atto che il Comune capofila nell'ambito dell'Associazione dei Comuni del Parco è il Comune di Villa Santina.
5. D'incaricare il Segretario comunale di Villa Santina, Responsabile del Servizio associato "Istruzione pubblica", alla sottoscrizione della suddetta convenzione.

Dato atto che gli utenti del servizio sono chiamati a sostenere l'intero costo della retta mensile, così come determinato dal gestore Comune di Tolmezzo, sulla base del loro reddito ISEE;

Rilevato che il Comune di _____ deve partecipare economicamente al **sostegno degli oneri gestionali** a carico delle famiglie, desunti annualmente a consuntivo dal Comune gestore, al netto delle rette e contributi vari concessi per il medesimo titolo;

Ritenuto di rapportare la compartecipazione dell'ente, in analogia al Comune di Tolmezzo, in base al reddito familiare, valutato con riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31.3.1998, n. 109, riferita all'anno solare immediatamente precedente a quello di frequenza, come di seguito determinato:

Scaglione	ISEE pro-capite	Percentuale della contribuzione comunale
1°	fino a € 14.500,00	100%
2°	da € 14.501,00 a € 22.000,00	90%
3°	da € 22.001,00 a € 27.000,00	80%
4°	da € 27.000,00	0%

Richiamate in materia le disposizioni di Legge 6.12.1971 n. 1044 modificata dalla Legge 9.11.1977 n. 9 nonchè la Legge Regionale 26.10.1987 n. 32 sulla disciplina degli asili nido comunali;

Evidenziato che le rette mensili verranno poste a totale carico delle famiglie con rapporto del relativo costo all'ISEE pro-capite dell'utente;

Rilevato in proposito l'art. 15 della L.R. 18.8.2005, n. 20 di costituzione di un Fondo regionale diretto per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi di prima infanzia; giusto regolamento di attuazione che disciplina, in via sperimentale i criteri e le modalità di ripartizione ed il trasferimento agli enti gestori del Servizio Sociale dei Comuni per la conseguente erogazione agli aventi diritto;

Vista la delibera del _____ della Conferenza dei Sindaci dell'Associazione Intercomunale delle Colline Carniche e dato atto della necessità di uniformare la decisione in argomento, inserita nella macrofunzione associata "Istruzione Pubblica" al fine di dare un'univoca e efficace risposta all'esigenza di fruibilità di asili nido, richiesta e sollecitata da molte famiglie dei quattro Comuni;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 sulla presente proposta di deliberazione;

Con voti

delibera

- 1) Di garantire la copertura delle spese gestionali dell' asilo nido Arcobaleno Tolmezzo, così come sarà richiesto a consuntivo;
- 2) Di richiedere su tali spese, una compartecipazione ai genitori, con importo graduato in funzione delle risultanze della certificazione I.S.E.E. di entrambi i genitori, **mediante l'abbattimento del costo degli oneri gestionali**, definiti annualmente dal Comune gestore, nella misura rapportata:

Scaglione	ISEE pro-capite	Percentuale della contribuzione comunale
1°	fino a € 14.500,00	100%
2°	da € 14.501,00 a € 22.000,00	90%
3°	da € 22.001,00 a € 27.000,00	80%
4°	da € 27.000,00	0%

provvedendo al recupero nei confronti delle famiglie dell'eventuale differenza per reddito I.S.E.E.

- 3) Di stabilire che alla copertura della spesa si farà fronte con propri fondi di bilancio, dando atto dei trasferimenti regionali concessi ai sensi della L.R. 1/06, per la funzione "asili nido", inserita nella macrofunzione "Istruzione".
- 4) D'incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo all'espletamento di tutte le incombenze inerenti e conseguenti il presente atto.
- 5) Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'ufficio finanziario e contabile per le relative verifiche di bilancio.

- 6) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003, disponendo la sua pubblicazione entro il termine di cinque giorni.



COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Servizio associato

Associazione Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche
Villa Santina – Enemonzo – Lauco - Raveo



30.10.08

SCHEMA DI CONVENZIONE ATTUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE UFFICIO COMUNE

L'anno ... il giorno ... del mese di ... presso ...

TRA

il Comune di Villa Santina, con sede legale in ..., rappresentato dal sig. ... il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale ..., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta n. ... del ...

E

il Comune di Enemonzo, con sede legale in ..., rappresentato dal sig. ... il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale ..., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta n. ... del ...

E

il Comune di Lauco, con sede legale in ..., rappresentato dal sig. ... il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale ..., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta n. ... del ...

E

il Comune di Raveo, con sede legale in ..., rappresentato dal sig. ... il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale ..., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta n. ... del ...

si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO

- che la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, Titolo II, Capo V, disciplina l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi tra enti locali e, in particolare, all'art. 22 reca la disciplina delle associazioni intercomunali finalizzate alla gestione associata di funzioni e servizi;
- che la legge 7 marzo 1986, n. 65 (legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), all'art. 1, comma 2, prevede la possibilità per i Comuni di gestire il servizio di polizia municipale attraverso forme associative;



COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Servizio associato



Associazione Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche
Villa Santina – Enemonzo – Lauco - Raveo

- che la legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, all'art. 3 promuove e incentiva le iniziative degli enti locali ad esercitare in forma associata le funzioni di polizia secondo criteri di efficienza e di sicurezza negli ambiti territoriali ritenuti ottimali dagli enti interessati;
- che con la convenzione quadro sottoscritta in data 13.02.2007, è stata costituita l'Associazione intercomunale tra i Comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo.
- che tra i Comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo è stata sottoscritta apposita convenzione attuativa per lo svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi di polizia municipale e che in data 10.9.07 si intende sostituire con la presente, per adeguarle alle effettive esigenze degli Enti.

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 (Oggetto della convenzione)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, e dell'art. 2 della convenzione quadro, istitutiva della Associazione intercomunale Parco delle Colline Carniche, stipulata in data 13.03.07, in sostituzione della convenzione attuativa già sottoscritta in data 8.09.07, per oggetto la gestione in forma associata delle seguenti funzioni istituzionali di polizia municipale:
 - a) polizia amministrativa finalizzata alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti;
 - b) polizia annonaria e commerciale, controllo in materia urbanistico-edilizia e tutela dell'ambiente;
 - c) vigilanza sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico dell'ente locale;
 - d) servizi d'ordine, di rappresentanza, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali del Comune;
 - e) attività di informazione, accertamento e rilevazione dati connessi alle funzioni istituzionali comunali;
 - f) supporto delle attività di controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
 - g) polizia stradale ai sensi della normativa statale vigente;
 - h) polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale vigente, nel rispetto di eventuali intese tra le autorità competenti;
 - i) collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza del Comune e, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio.
3. I Comuni aderenti alla presente convenzione, attraverso la gestione associata del servizio di polizia municipale, si impegnano altresì a sviluppare azioni coordinate volte a garantire più alti livelli di sicurezza urbana e a prevenire i fenomeni di illegalità,



COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Servizio associato

Associazione Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche
Villa Santina – Enemonzo – Lauco - Raveo



mediante l'organizzazione di servizi di pattugliamento nelle zone a rischio, con il coordinamento con le altre Forze di Polizia

Art. 2 (Finalità)

1. La gestione associata ha lo scopo di realizzare lo svolgimento coordinato dei servizi di polizia municipale, attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate, uniformando comportamenti e metodologie di intervento.
2. La gestione associata del servizio di polizia municipale costituisce lo strumento mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure.

Art. 3 (Principi)

1. L'organizzazione in forma associata deve essere improntata ai seguenti principi:
 - massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
 - preciso rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, anticipazione degli stessi;
 - rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
 - perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
 - costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;
 - l'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del servizio di polizia municipale ed oggetto della presente convenzione;
 - l'omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate di polizia municipale;
 - attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti.

Art. 4 (Ambito territoriale)

1. L'ambito territoriale per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di polizia municipale è individuato, ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione.
2. Atti e accertamenti relativi ai servizi di polizia municipale gestiti in forma associata sono formalizzati quali atti della polizia municipale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare.
3. L'intestazione degli atti contiene altresì l'indicazione dello svolgimento del servizio in forma associata e della sede dell'ufficio comune.



COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Servizio associato

Associazione Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche
Villa Santina – Enemonzo – Lauco - Raveo



Art. 5

(Sede dell'ufficio comune e degli sportelli)

1. La sede dell'ufficio comune viene individuata presso il Comune di Villa Santina il quale opererà conformemente alle modalità indicate nei successivi articoli.
2. In considerazione di necessità logistiche, tecniche ed organizzative vengono attivati sportelli presso i Comuni di Enemonzo, Lauco e Raveo.

Capo II

Organizzazione e funzionamento della gestione associata

Art. 6

(Organizzazione dell'ufficio comune)

1. Alla direzione dell'ufficio comune è preposto un Responsabile del Servizio che opera sulla base dei principi contenuti nella presente convenzione e degli indirizzi forniti ai sensi dell'articolo 12.
2. Il Responsabile del Servizio, per il funzionamento dell'ufficio comune e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, si avvale del personale assegnato all'ufficio comune, nonché di risorse strumentali assegnate dai Comuni convenzionati secondo le modalità indicate nella presente convenzione.

Art. 7

(Disciplina applicabile)

1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio comune sono disciplinati dal Regolamento di funzionamento degli Uffici adottato dal Comune di Villa Santina.
2. La nomina del Responsabile del Servizio responsabile dell'ufficio comune è conferita con decreto del Sindaco del Comune capofila sentita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti.
3. La scelta del Responsabile del Servizio avviene tra il personale apicale appartenente alla polizia municipale dei Comuni convenzionati, o mediante concorso pubblico, da indire dal Comune Capofila, in possesso dei requisiti previsti per Legge;
4. Il regolamento di cui al comma 1 sarà approvato entro il 30.06.2009.



COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Servizio associato

Associazione Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche
Villa Santina – Enemonzo – Lauco - Raveo



Art. 8

(Procedure per l'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ufficio comune)

1. La proposta di regolamento sul funzionamento dell'ufficio comune redatta dal Responsabile del Servizio, viene approvato dalla Conferenza dei Sindaci e successivamente sottoposta alle Giunte dei Comuni convenzionati per l'approvazione.
2. Il Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte delle Giunte dei Comuni convenzionati.

Art. 9

(Funzionamento dell'ufficio comune)

1. L'ufficio comune svolge, nel periodo di durata della presente convenzione, le attività di vigilanza connesse con le funzioni elencate all'art. 1 della presente convenzione.
2. L'ufficio comune svolge, inoltre, le seguenti attività:
 - a) Pubblicazione atti;
 - b) Gestione mercati, sagre;
 - c) supplenza, per urgenze, guida scuolabus;
3. Al Responsabile del Servizio dell'ufficio comune competono la gestione delle attività inerenti le funzioni di cui all'articolo 1 e lo svolgimento di tutti i compiti previsti dall'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 10

(Competenze delle sedi distaccate e/o degli sportelli dell'ufficio comune)

1. Gli sportelli costituiscono articolazioni dell'ufficio comune sul territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento di cui all'art.8.
2. Gli sportelli dell'ufficio comune svolgono un ruolo di relazione con l'utenza con obiettivi di semplificazione e immediatezza.
3. Ad ogni sportello è preposto un referente secondo le modalità disciplinate dal Regolamento di cui all'art. 8.

Art. 11

(Attività di coordinamento tra gli enti associati)

1. Al Responsabile del Servizio dell'ufficio comune competono funzioni di coordinamento, consultazione e raccordo tra i Comuni aderenti alla convenzione al fine di garantire la



COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Servizio associato

Associazione Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche
Villa Santina – Enemonzo – Lauco - Raveo

realizzazione degli obiettivi prefissati e l'efficace e corretto funzionamento del servizio associato.

2. Il Responsabile del Servizio responsabile dell'ufficio comune riveste altresì il ruolo di referente e coordinatore del personale addetto alle funzioni di polizia locale di tutti i Comuni convenzionati e ne organizza l'attività.
3. Gli enti convenzionati assicurano la massima collaborazione nei rapporti con l'ufficio comune fornendo tempestivamente le informazioni da questo richieste per il regolare svolgimento dell'attività del servizio e fornendo al Responsabile dell'ufficio comune gli atti e i documenti, detenuti dalle strutture degli enti associati, utili per l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 12

(Attività di programmazione e controllo)

1. I compiti di programmazione e indirizzo del servizio associato sono svolti dalla Conferenza dei Sindaci degli enti convenzionati in conformità con gli strumenti di programmazione dei singoli Comuni.
2. Alla Conferenza dei Sindaci partecipano con funzioni consultive, il responsabile dell'ufficio comune, e i Segretari comunali/direttori generali dei Comuni convenzionati, al fine di formulare proposte programmatiche e tecnico-consultive sugli obiettivi da perseguire nello svolgimento del servizio associato.
4. Le funzioni di verifica e di controllo del raggiungimento degli obiettivi dell'ufficio comune, dell'efficacia e funzionalità dell'attività associata e dell'adeguatezza della presente convenzione spettano alla Conferenza dei Sindaci, sulla base di una relazione predisposta dal responsabile dell'ufficio comune e sono svolte con le cadenze previste nella relazione programmatica predisposta dalla Conferenza stessa.

Capo III

Rapporti tra soggetti convenzionati

Art. 13

(Durata della convenzione)

1. La durata della convenzione è stabilita sino alla scadenza della convenzione quadro
2. La convenzione può essere rinnovata, prima della naturale scadenza o prorogata.

Art. 14

(Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale)

1. Il Comune può recedere dalla presente convenzione a decorrere dal secondo anno e con un preavviso di almeno tre mesi.



COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Servizio associato



Associazione Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche
Villa Santina – Enemonzo – Lauco - Raveo

2. Il Comune recedente deve pagare ai Comuni convenzionati un indennizzo stabilito pari alla quota di trasferimento regionale;
3. Il recesso è comunicato alla Conferenza dei Sindaci entro il 30 settembre e decorre dal primo gennaio dell'anno successivo alla comunicazione. Qualora venga comunicato in data successiva, il recesso avrà effetto dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell'avvenuta comunicazione.
4. Il recesso di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della presente convenzione che rimane operante finché i Comuni convenzionati sono almeno due.
5. La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate dalle Giunte comunali di tutti gli enti convenzionati. L'atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune.

Art. 15

(Modifiche della convenzione)

1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni uniformi dalle Giunte comunali di tutti gli enti convenzionati.
2. Il recesso di un Comune convenzionato o l'adesione di altri Comuni alla presente gestione associata comportano la modifica della convenzione.
3. Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono i termini originari di durata.

Art. 16

(Rapporti finanziari e garanzie)

1. I Comuni aderenti alla convenzione versano una quota annua necessaria per l'effettuazione delle funzioni e dei servizi in forma associata. Tale quota è definita dalla Conferenza dei Sindaci ed è approvata dalle Giunte dei Comuni.
2. La quota è determinata in relazione a:
 - a) numero degli abitanti del comune, per il 50%;
 - b) superficie territoriale, per il 50%;
3. Entro il 30.01 di ogni anno e, per il primo anno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della convenzione, il responsabile dell'ufficio comune comunica alla Conferenza dei Sindaci il fabbisogno delle risorse economiche cosicché la Conferenza possa stabilire la quota di partecipazione di ciascun Comune convenzionato.
4. Ogni comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente
5. Il responsabile dell'ufficio comune redige entro il 31.12 un apposito prospetto preventivo e, entro il 31.01, un rendiconto delle spese relative alla gestione associata.



COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Servizio associato

Associazione Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche
Villa Santina – Enemonzo – Lauco - Raveo



Art. 17 (Beni e strutture)

1. I mezzi, gli arredi ed i materiali utilizzabili sono quelli in dotazione ai singoli servizi e quelli eventualmente acquistati. Nello svolgimento dei servizi trasferiti vengono impiegati gli automezzi e le attrezzature di proprietà dei singoli Comuni i quali provvedono, a loro cura e spese, ad integrare le proprie polizze assicurative al fine di dare copertura all'impiego fatto per i servizi convenzionati.
2. La custodia, la gestione delle attrezzature di proprietà nonché le spese per il funzionamento del servizio gestito in convenzione sono a carico degli enti associati, che provvedono a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle predette.
3. I beni destinati al servizio associato possono essere acquistati *pro quota* in comproprietà da tutti i Comuni partecipanti ovvero da un singolo Comune e conferiti all'Associazione, secondo le modalità indicate dalla Conferenza dei Sindaci.
4. Qualora le attrezzature dovessero subire danni di qualsiasi natura durante l'utilizzo, le spese conseguenti saranno equamente ripartite tra i comuni associati.

Art. 18 (Risorse umane)

1. L'ufficio comune è composto da personale in servizio presso i Comuni e assegnato dai Comuni convenzionati e/o da soggetti esterni previamente incaricati.
2. Le modalità di individuazione, le condizioni, le caratteristiche e i requisiti che deve possedere il personale assegnato all'ufficio comune, saranno definite nell'atto gestionale di assegnazione disposto dal Segretario comunale del Comune Capofila, sentita la Conferenza dei Sindaci.
3. Il personale viene assegnato, per tutta la durata del servizio presso l'ufficio comune, nelle forme consentite dalla vigente legislazione.
4. Annualmente entro il mese di dicembre, il responsabile dell'ufficio comune presenta alla Conferenza dei Sindaci una proposta di organizzazione del servizio con eventuale assunzione di nuovo personale necessario ad integrare la dotazione organica programmata, che viene approvata all'unanimità.
5. Il personale assegnato dagli enti convenzionati, per tutta la durata del servizio presso l'ufficio comune, è funzionalmente dipendente dal responsabile dell'ufficio stesso conservando la propria dipendenza dal Comune nel quale è organicamente inserito.
6. Gli addetti di polizia municipale appartenenti all'Associazione intercomunale sono in ogni caso sottoposti all'autorità del Sindaco del Comune nel cui territorio si trovano di volta in volta ad operare, secondo la normativa vigente.



COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Servizio associato

Associazione Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche
Villa Santina – Enemonzo – Lauco - Raveo



Art. 19

(Armamento del personale di polizia municipale)

1. Al fine di garantire uniformità di intervento e di tutela dell'incolumità degli operatori su tutto il territorio dei Comuni associati, gli enti convenzionati possono provvedere all'armamento del proprio personale di polizia municipale, uniformando i singoli regolamenti comunali in ordine ai casi e alle modalità di utilizzo delle armi entro il 31.12.2009.
2. In ogni caso la dotazione dell'arma al personale dovrà essere prevista solo per la difesa della propria incolumità personale e per lo svolgimento di alcuni particolari servizi.
3. Gli enti convenzionati stabiliscono sin d'ora di istituire presso il Comune di Villa Santina l'armeria nella quale ciascun operatore deve depositare l'arma in dotazione al termine del servizio.

Art. 20

(Proventi contravvenzionali)

1. I proventi che derivano dall'accertamento delle violazioni a leggi e regolamenti restano di spettanza del Comune nel cui territorio sono accertate le violazioni.
2. Le sanzioni amministrative verranno introitate su conto corrente postale intestato al Comune di Villa Santina e registrate in un unico registro generale depositato presso lo stesso Comune.
3. Il Comune di Villa Santina provvederà ogni a liquidare i proventi ad ogni singolo ente secondo il criterio della competenza per territorio.

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 21

(Controversie)

1. Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, viene rimessa ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui:
 - uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni,
 - uno nominato dalla Conferenza dei Sindaci,
 - uno nominato di comune accordo fra i Comuni contestanti e la Conferenza dei Sindaci, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Tolmezzo.
2. Gli arbitri così nominati risolveranno le controversie senza formalità, nel rispetto del principio del contraddittorio, e con pronuncia inappellabile.



COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Servizio associato

Associazione Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche
Villa Santina – Enemonzo – Lauco - Raveo



Art. 22

(Disposizioni in materia di privacy)

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuata da soggetti pubblici.
2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso l'ufficio comune per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il Responsabile del Servizio.
3. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 23

(Disposizioni finali)

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Oggetto: Convenzione con il Nido d'Infanzia di Tolmezzo;

sostegno alle famiglie nel costo degli oneri gestionali.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Consiglio comunale con proprio atto n. _____ del _____ ha approvato la bozza di convenzione per l'ammissione al nido d'infanzia "Arcobaleno" - gestito dal Comune di Tolmezzo - dei bambini residenti nel Comune di _____;

Visto l'atto convenzionale sottoscritto dalle parti in data _____;

Dato atto che gli utenti del servizio sono chiamati a sostenere l'intero costo della retta mensile, così come determinato dal gestore Comune di Tolmezzo, sulla base del loro reddito ISEE;

Rilevato che il Comune di _____ deve partecipare economicamente al sostegno degli oneri gestionali a carico delle famiglie, desunti annualmente a consuntivo dal Comune gestore, al netto delle rette e contributi vari concessi per il medesimo titolo;

Ritenuto di riportare la compartecipazione dell'ente, in analogia al Comune di Tolmezzo, in base al reddito familiare, valutato con riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31.3.1998, n. 109, riferita all'anno solare immediatamente precedente a quello di frequenza, come di seguito determinato:

Scaglione	ISEE pro-capite	Percentuale della contribuzione comunale
1°	fino a € 14.500,00	100%
2°	da € 14.501,00 a € 22.000,00	90%
3°	da € 22.001,00 a € 27.000,00	80%
4°	da € 27.000,00	0%

Richiamate in materia le disposizioni di Legge 6.12.1971 n. 1044 modificata dalla Legge 9.11.1977 n. 9 nonché la Legge Regionale 26.10.1987 n. 32 sulla disciplina degli asili nido comunali;

Evidenziato che le rette mensili verranno poste a totale carico delle famiglie con rapporto del relativo costo all'ISEE pro-capite dell'utente;

Rilevato in proposito l'art. 15 della L.R. 18.8.2005, n. 20 di costituzione di un Fondo regionale diretto per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi di prima infanzia; giusto regolamento di attuazione che disciplina, in via sperimentale i criteri e le modalità di ripartizione ed il trasferimento agli enti gestori del Servizio Sociale dei Comuni per la conseguente erogazione agli aventi diritto;

Vista la delibera del _____ della Conferenza dei Sindaci dell'Associazione Intercomunale delle Colline Carniche e dato atto della necessità di uniformare la decisione in argomento, inserita nella macrofunzione associata "Istruzione" al fine di dare un'univoca e efficace risposta all'esigenza di fruibilità di asili nido, richiesta e sollecitata da molte famiglie dei quattro Comuni;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 sulla presente proposta di deliberazione;

Con voti

delibera

1) Di garantire la copertura delle spese gestionali dell'asilo nido Arcobaleno Tolmezzo, così come sarà richiesto a consuntivo;

2) Di richiedere su tali spese, una compartecipazione ai genitori, con importo graduato in funzione delle risultanze della certificazione I.S.F.E. di entrambi i genitori, mediante l'abbattimento del costo degli oneri gestionali, definiti annualmente dal Comune gestore, nella misura riportata:

Scaglione	ISEE pro-capite	Percentuale della contribuzione comunale
1°	fino a € 14.500,00	100%
2°	da € 14.501,00 a € 22.000,00	90%
3°	da € 22.001,00 a € 27.000,00	80%
4°	da € 27.000,00	0%

provvedendo al recupero nei confronti delle famiglie dell'eventuale differenza per reddito I.S.F.E.

3) Di stabilire che alla copertura della spesa si farà fronte con propri fondi di bilancio, dando atto dei trasferimenti regionali concessi ai sensi della L.R. 1/06, per la funzione "asili nido", inserita nella macrofunzione "Istruzione".

4) D'incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo all'espletamento di tutte le incombenze inerenti e conseguenti il presente atto.

5) Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'ufficio finanziario e contabile per le relative verifiche di bilancio.

6) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003, disponendo la sua pubblicazione entro il termine di cinque giorni.



COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Servizio associato

Associazione dei Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche
Villa Santina – Enemonzo – Lauco - Raveo

PROPOSTA DI PROGETTO OBIETTIVO

Ufficio Tecnico- Manutenzioni
- ANNO 2008.

Considerazioni generali

Alla luce della convenzione attuativa per lo svolgimento della macrofunzione Attività Istituzionali, stipulata in data 08.09.2007 dai Sindaci dei Comuni aderenti all'Associazione Intercomunale "Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche" viene predisposto il seguente progetto relativo all'anno 2008.

Il progetto viene disposto in relazione alla esigenza di garantire:

- la presenza del personale dei Comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo sul territorio dei Comuni aderenti all'associazione sopra citata.
- La sua finalità è quella di garantire la continuità, l'integrazione, le supplenze ed il coordinamento tra i Comuni aderenti all'APCC, per i servizi tecnici, in particolare, per la gestione procedure specifiche dell'ufficio manutenzioni, con esclusione dell'ufficio OOPP, rientrante nell'incentivo Merloni;

La necessità di attuare un progetto complessivo, è data dal fatto che, non è possibile il ricorso ai singoli istituti contrattuali, quali ad esempio la reperibilità, o provvedere alla modulazione dell'orario di lavoro in turni. Si mira, pertanto, ad attuare un'iniziativa che coniughi le esigenze dell'Associazione con un congruo sistema di remunerazione del personale che si rende disponibile ad attuare quanto programmato.

Obiettivi

- Coordinamento servizio sgombero neve;
- Certificazione ambientale ISO 14001;
- Gestione ed eventuale incarico RSPP;

- Il servizio è finalizzato a garantire la realizzazione del servizio, nel proprio Ente di appartenenza ed, anche, a valenza per i quattro Comuni dell'Associazione, anche al di fuori del normale orario di servizio.

- Nell'ambito del presente progetto sono comunque garantiti dal personale, oltre ai servizi come sopra elencati, anche tutti gli altri di competenza del Comune;

-
- L'attuazione del presente progetto è prevista mantenendo inalterata la dotazione organica;
 - il coordinamento del progetto spetta al Responsabile Unico dell'Ufficio Associato.
-



COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Servizio associato

Associazione dei Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche
Villa Santina – Enemonzo – Lauco - Raveo

Risorse economiche

A fronte degli adempimenti da compiere, al carico di lavoro relativo ed alla obbligatorietà di espletare i compiti già assegnati al personale che parteciperà al progetto, si ritiene congruo assegnare al progetto le risorse economiche di seguito indicate:

- importo minimo garantito di €. _____ del 20% del plafond complessivo riconoscibile (suddiviso in parte per “quota fissa” la parte per le “prestazioni variabili” oltre le 30 ore di straordinario), a tutto il personale partecipante per disponibilità alla partecipazione alle attività in orario di servizio e attività extra orario;
- copertura delle spese per eventuali assicurazioni professionali, legate al progetto;
- Ricorso al lavoro straordinario fino a concorrenza del monte orario massimo previsto da contratto per ciascuno degli addetti che verranno retribuite come da contratto, o recuperate;
- Compenso forfetario annuo, a titolo di incentivo per la disponibilità a prendere servizio secondo le esigenze, nonché per adattamenti di orario, da erogarsi a consuntivo pari ad:
 - Euro _____ per il dipendente che ha prestato interventi straordinari fino a 30 ore annue;
 - Euro 960,00 per il dipendente che ha prestato interventi straordinari fino a 60 ore annue;
 - Euro 1.440,00 per il dipendente che ha prestato interventi straordinari fino a 90 ore annue;

Fatto salvo il rispetto dei limiti di lavoro straordinario previsti dalla normativa in vigore.

Le risorse per il finanziamento del progetto vanno individuate come segue:

- con fondi dei Comuni, da ripartire fra i quattro Comuni dell'associazione in base al criterio stabilito in convenzione quadro art. 17.

Valutazione dei risultati

La valutazione dei risultati, la determinazione dei compensi individuali, viene effettuata, a consuntivo, dal Responsabile Unico dell'ufficio Associato, sentita la Conferenza dei Sindaci.

All'erogazione dei compensi provvederà il Responsabile del Servizio a consuntivazione dell'attività svolta.

Al di fuori del compenso di cui sopra, non è ammessa nessuna corresponsione di compensi basata su automatismi comunque denominati.

I Dipendenti

Il Responsabile del Servizio



COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Servizio associato

Associazione dei Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche
Villa Santina – Enemonzo – Lauco - Raveo

PROPOSTA DI PROGETTO OBIETTIVO PER “ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA - ANNO 2008.

Considerazioni generali

Alla luce della convenzione attuativa per lo svolgimento della macrofunzione Attività Istituzionali, stipulata in data 08.09.2007 dai Sindaci dei Comuni aderenti all’Associazione Intercomunale “Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche” viene predisposto il seguente progetto relativo all’anno 2008.

Il progetto viene disposto in relazione alla esigenza di garantire:


- la presenza del personale dei Comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo sul territorio dei Comuni aderenti all’associazione sopra citata.
- La sua finalità è quella di garantire la continuità, l’integrazione, le supplenze ed il coordinamento tra i Comuni aderenti all’APCC, per i servizi amministrativi, in particolare, per la gestione delibere e determine, il sito Web, i Centri estivi, i trasporti scolastici, le scuole, le mense ed, inoltre la gestione amministrativa dell’assistenza.
- La necessità di attuare un progetto complessivo, è data dal fatto che, non è possibile il ricorso ai singoli istituti contrattuali, quali ad esempio la reperibilità, o provvedere alla modulazione dell’orario di lavoro in turni. Si mira, pertanto, ad attuare un’iniziativa che coniughi le esigenze dell’Associazione con un congruo sistema di remunerazione del personale che si rende disponibile ad attuare quanto programmato.

- -----;
- -----;

Obiettivi

- gestione delibere e determine;
- gestione ed aggiornamento dei siti Web;
- gestione Centri estivi;
- gestione, in collaborazione con gli altri uffici coinvolti nell’attività trasporti scolastici, scuole, le mense;
- gestione amministrativa dell’assistenza.
- -----;

- Il servizio è finalizzato a garantire la realizzazione del servizio, nel proprio Ente di appartenenza ed, anche, a valenza per i quattro Comuni dell’Associazione, anche al di fuori del normale orario di servizio.



COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Servizio associato

Associazione dei Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche

Villa Santina – Enemonzo – Lauco - Raveo

- Nell'ambito del presente progetto sono comunque garantiti dal personale, oltre ai servizi come sopra elencati, anche tutti gli altri di competenza del Comune;
 - L'attuazione del presente progetto è prevista mantenendo inalterata la dotazione organica;
 - Il coordinamento del progetto spetta al Responsabile Unico dell'Ufficio Associato.
-

Risorse economiche

A fronte degli adempimenti da compiere, al carico di lavoro relativo ed alla obbligatorietà di espletare i compiti già assegnati al personale che parteciperà al progetto, si ritiene congruo assegnare al progetto le risorse economiche di seguito indicate:

- importo minimo garantito di €. _____ del 10% del plafond complessivo riconoscibile (suddiviso in parte per “quota fissa” la parte per le “prestazioni variabili” oltre le 30 ore di straordinario), a tutto il personale partecipante alle attività del progetto obiettivo, in orario di servizio e attività extra orario;
- Ricorso al lavoro straordinario fino a concorrenza del monte orario massimo previsto da contratto per ciascuno degli addetti che verranno retribuite come da contratto, o recuperate;
- Compenso forfetario annuo, a titolo di disponibilità a prendere servizio secondo le esigenze, nonché per adattamenti di orario, da erogarsi a consuntivo pari ad:
 - Euro _____ per il dipendente che ha prestato interventi straordinari fino a 30 ore annue;
 - Euro 960,00 per il dipendente che ha prestato interventi straordinari fino a 60 ore annue;
 - Euro 1.440,00 per il dipendente che ha prestato interventi straordinari fino a 90 ore annue;

Fatto salvo il rispetto dei limiti di lavoro straordinario previsti dalla normativa in vigore.

Le risorse per il finanziamento del progetto vanno individuate come segue:

- con fondi dei Comuni, da ripartire fra i quattro Comuni dell'associazione in base al criterio stabilito in convenzione quadro art. 17.

Valutazione dei risultati

La valutazione dei risultati, la determinazione dei compensi individuali, viene effettuata, a



COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Servizio associato

Associazione dei Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche
Villa Santina – Enemonzo – Lauco - Raveo

consuntivo, dal Responsabile Unico dell'ufficio Associato, sentita la Conferenza dei Sindaci.

All' erogazione dei compensi provvederà il Responsabile del Servizio a consuntivazione dell'attività svolta.

Al di fuori del compenso di cui sopra, non è ammessa nessuna corresponsione di compensi basata su automatismi comunque denominati.

I Dipendenti

Il Responsabile del Servizio



COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Servizio associato

Associazione dei Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche
Villa Santina – Enemonzo – Lauco - Raveo

Proposta di progetto obiettivo per “Gestione amministrativa Associazione Intercomunale del Parco delle Colline Carniche
Servizio finanziario
- ANNO 2008 -

Considerazioni generali

Alla luce della convenzione attuativa per la costituzione dell'Associazione Intercomunale delle Colline Carniche, stipulata in data 8.09.07 dai Sindaci dei Comuni di Villa Santina, Lauco Enemonzo e Raveo viene predisposto il seguente progetto relativo all'anno 2008.

Il progetto viene disposto in relazione alla esigenza di garantire:

- L'espletamento delle pratiche amministrative necessarie per la gestione amministrativa e finanziaria della neo costituita Associazione Intercomunale.

La sua finalità è quella di garantire:

- la domanda di erogazione degli incentivi regionali
- la predisposizione degli atti di rendicontazione alla Regione
- i rapporti finanziari fra i quattro Enti associati
- la rendicontazione delle spese svolte in Associazione
- provvedere al riparto delle risorse fra i quattro Comuni dell'Associazione
- provvedere al riparto delle spese sostenute dai quattro comuni
- predisporre i necessari prospetti preventivi e di riparto
- elaborare fogli di calcolo per eventuali proiezioni
- la predisposizione e fascicolazione degli atti relativi all'Associazione
- l'aggiornamento del sito web regionale dell'associazione
- la partecipazione, se richiesta, ad incontri, convegni, ecc
- quant'altro vorrà indicare l'assemblea dei Sindaci

La necessità di attuare un progetto complessivo è data dal fatto che tale attività è aggiuntiva rispetto alle ordinarie mansioni dell'ufficio. Trattasi inoltre di un'attività “nuova”, per la quale è necessario impostare e definire le modalità operative e di gestione delle risorse economiche. Sarà necessario in questa fase di avvio dell'Associazione elaborare numerose proiezioni per definire e eventualmente rivedere i rapporti finanziari fra gli Enti.

Si mira, pertanto, ad attuare un'iniziativa che coniughi le esigenze dell'Associazione con un congruo sistema di remunerazione del personale che si rende disponibile ad attuare quanto programmato.

Obiettivi

- Le suddette prestazioni sono finalizzate a garantire la realizzazione del progetto, nel proprio Ente di appartenenza ed, anche, a valenza per i quattro Comuni dell'Associazione, anche al di fuori del



COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Servizio associato

Associazione dei Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche
Villa Santina – Enemonzo – Lauco - Raveo



normale orario di servizio.

- Nell'ambito del presente progetto sono comunque garantiti dal personale, oltre ai servizi come sopra elencati, anche tutti gli altri di competenza del Comune;
- L'attuazione del presente progetto è prevista mantenendo inalterata la dotazione organica;
- Il coordinamento del progetto spetta al Responsabile Unico dell'Ufficio Finanziario.

Risorse economiche

A fronte degli adempimenti da compiere, al carico di lavoro relativo ed alla obbligatorietà di espletare i compiti già assegnati al personale che parteciperà al progetto, si ritiene congruo assegnare al progetto le risorse economiche di seguito indicate:

- importo minimo garantito di €. _____ del 10% del plafond complessivo riconoscibile (suddiviso in parte per “quota fissa” la parte per le “prestazioni variabili” oltre le 30 ore di straordinario), a tutto il personale partecipante per disponibilità alla partecipazione alle attività del progetto obiettivo, in orario di servizio e attività extra orario;
- Ricorso al lavoro straordinario fino a concorrenza del monte orario massimo previsto da contratto per ciascuno degli addetti che verranno retribuite come da contratto, o recuperate;
- Compenso forfetario annuo, a titolo di disponibilità a prendere servizio secondo le esigenze, nonché per adattamenti di orario, da erogarsi a consuntivo pari ad:
 - Euro _____ per il dipendente che ha prestato interventi straordinari fino a 30 ore annue;
 - Euro 960,00 per il dipendente che ha prestato interventi straordinari fino a 60 ore annue;
 - Euro 1.440,00 per il dipendente che ha prestato interventi straordinari fino a 90 ore annue;

Fatto salvo il rispetto dei limiti di lavoro straordinario previsti dalla normativa in vigore.

Le risorse per il finanziamento del progetto vanno individuate come segue:

- con fondi dei Comuni, da ripartire fra i quattro Comuni dell'associazione in base al criterio stabilito in convenzione quadro art. 17.

Valutazione dei risultati

La valutazione dei risultati, la determinazione dei compensi individuali, viene effettuata, a consuntivo, dal Responsabile Unico dell'Ufficio Finanziario, sentita la Conferenza dei Sindaci.



COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Servizio associato



Associazione dei Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche
Villa Santina – Enemonzo – Lauco - Raveo

Alla erogazione dei compensi provvederà il Responsabile del Servizio a consuntivazione dell'attività svolta.

Al di fuori del compenso di cui sopra, non è ammessa nessuna corresponsione di compensi basata su automatismi comunque denominati.

I Dipendenti

Il Responsabile del Servizio



COMUNE DI VILLA SANTINA



Provincia di Udine

Servizio associato

Associazione dei Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche
Villa Santina – Enemonzo – Lauco - Raveo

Oggetto: Ipotesi di progetto per l'istituzione del servizio "NEVE".

Considerazioni generali

Il presente progetto viene predisposto in relazione alla esigenza di definire un servizio relativo alla "gestione neve" per le attività di competenza del Comune.

Il presidio delle attività necessarie a garantire e mantenere la transitabilità delle strade e l'accesso agli edifici pubblici, diventa una funzione essenziale che deve essere garantita nel migliore dei modi dall'ente locale. In tal contesto e pur attuando una iniziativa che dal punto di vista economico è "conveniente" rispetto ad altre soluzioni, si rende necessario attuare un unico insieme di azioni e contestualmente garantire un altrettanto unico sistema di remunerazione al personale che si rende disponibile ad attuare quanto programmato.

Obiettivi

Il servizio è finalizzato a garantire, per il periodo invernale:

- condizioni ottimali di percorrenza delle strade comunali,
- accessibilità agli edifici pubblici
- coordinamento con l'eventuale appaltatore
- gestione ottimale dei mezzi e dei materiali utilizzati
- gestione ottimale dell'orario di lavoro e dell'utilizzo del personale anche attraverso l'utilizzo di personale degli enti limitrofi.

Il servizio concerne il:

- Servizio di sorveglianza a turnazione tale da garantire nel periodo novembre/aprile e 7 giorni su 7 un controllo della transitabilità delle strade e se del caso l'attivazione o del servizio di sgombero neve ed eventuale spargimento sale;
- Servizio di sgombero neve di parte del territorio comunale;
- Servizio di sorveglianza delle condizioni climatiche, 7 giorni su 7, al fine di una tempestiva attivazione dello sgombero neve al di fuori dell'orario di lavoro;



COMUNE DI VILLA SANTINA



Provincia di Udine

Servizio associato

Associazione dei Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche
Villa Santina – Enemonzo – Lauco - Raveo

-
- Servizio di assistenza e controllo dell'operato delle ditte cui è stato affidato l'appalto di sgombero neve: consiste


Nell'ambito del presente progetto sono comunque garantiti dagli operai, oltre ai servizi come sopra elencati, anche tutti gli altri di competenza del Comune.

L'attuazione del presente progetto è prevista mantenendo inalterata la dotazione organica attuale.

Si potrà fare uso dell'art. 14 del CCNL 22.1.2004, per l'utilizzo di personale degli enti limitrofi, in quanto compatibile con il periodo e le funzioni da espletare

Descrizione delle attività relative al progetto

- Servizio di sorveglianza a turnazione: consiste in un controllo della transitabilità delle strade, 7 giorni su 7 e se del caso l'attivazione o del servizio di spargimento sale o di sgombero neve;
- Servizio di sorveglianza delle condizioni climatiche: consiste nell'attività di verifica delle condizioni climatiche al fine di garantire una tempestiva attivazione dello spargimento del sale o dello sgombero neve al di fuori dell'orario di lavoro;
- Servizio di assistenza e controllo dell'operato delle ditte cui è stato affidato l'appalto di sgombero neve;



COMUNE DI VILLA SANTINA



Provincia di Udine

Servizio associato

Associazione dei Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche
Villa Santina – Enemonzo – Lauco - Raveo

Personale interessato

Potrà partecipare al progetto tutto il personale dipendente assegnato all'Area Tecnica, assicurando comunque la regolarità dell'espletamento dei rispettivi compiti assegnati.

Il coordinamento del progetto spetta al responsabile dell'ufficio in collaborazione con il responsabile degli operai.

Risorse economiche

A fronte degli adempimenti da compiere, al carico di lavoro relativo ed alla obbligatorietà di espletare i compiti già assegnati al personale che parteciperà al progetto, si ritiene congruo assegnare al progetto le risorse economiche di seguito indicate:

- importo minimo garantito di €._____ del 25% del plafond complessivo riconoscibile (suddiviso in parte per "quota fissa" la parte per le "prestazioni variabili" oltre le 30 ore di straordinario), a tutto il personale partecipante per disponibilità alla partecipazione alle attività in orario di servizio, vigilanza climatica e attività extra orario;
- Ricorso al lavoro straordinario fino a concorrenza del monte orario massimo previsto da contratto per ciascuno degli addetti che verranno retribuite come da contratto;
- Compenso forfetario annuo, a titolo di disponibilità a prendere servizio secondo le esigenze, nonché per adattamenti di orario, da erogarsi a consuntivo pari ad:
 - Euro _____ per il dipendente che ha prestato interventi straordinari fino a 30 ore annue;
 - Euro 960,00 per il dipendente che ha prestato interventi straordinari fino a 60 ore annue;
 - Euro 1.440,00 per il dipendente che ha prestato interventi straordinari fino a 90 ore annue;
 - Euro 1.920,00 per il dipendente che ha prestato interventi straordinari fino a 120 ore annue;
 - Euro 2.400,00 per il dipendente che ha prestato interventi straordinari fino a 150 ore annue;
 - Euro 2.880,00 per il dipendente che ha prestato interventi straordinari fino a 180 ore annue.

Fatto salvo il rispetto dei limiti di lavoro straordinario previsti dalla normativa in vigore.

Le risorse per il finanziamento del progetto vanno individuate come segue:

- con fondi dei Comuni, da ripartire fra i quattro Comuni dell'associazione in base al criterio stabilito in convenzione quadro art. 17.



COMUNE DI VILLA SANTINA



Provincia di Udine

Servizio associato

Associazione dei Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche
Villa Santina – Enemonzo – Lauco - Raveo

Valutazione dei risultati ed erogazione dei compensi

La valutazione dei risultati, la determinazione e l'erogazione dei compensi individuali, viene effettuata, a consuntivo, dal responsabile dell'ufficio tecnico, in collaborazione con il responsabile degli operai, in relazione:


- ai risultati ottenuti
- all'impegno richiesto
- alla partecipazione individuale.

Al di fuori del compenso minimo garantito, non è ammessa nessuna corresponsione di compensi basata su automatismi comunque denominati

li

I Dipendenti

Il Responsabile del Servizio



COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Servizio associato

Associazione dei Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche
Villa Santina – Enemonzo – Lauco - Raveo

PROPOSTA DI PROGETTO OBIETTIVO PER "ATTIVITA' ISTITUZIONALI" Segreteria – affari generali- ANNO 2008.

Considerazioni generali

Alla luce della convenzione attuativa per lo svolgimento della macrofunzione Attività Istituzionali, stipulata in data 08.09.2007 dai Sindaci dei Comuni aderenti all'Associazione Intercomunale "Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche" viene predisposto il seguente progetto relativo all'anno 2008.

Il progetto viene disposto in relazione alla esigenza di garantire:

- la presenza del personale dei Comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo sul territorio dei Comuni aderenti all'associazione sopra citata.
- La sua finalità è quella di garantire la continuità, l'integrazione, le supplenze ed il coordinamento tra i Comuni aderenti all'APCC, per i servizi tecnici, in particolare, per la gestione procedure specifiche dell'ufficio manutenzioni, con esclusione dell'ufficio OOPP, rientrante nell'incentivo Merloni;
- La necessità di attuare un progetto complessivo, è data dal fatto che, non è possibile il ricorso ai singoli istituti contrattuali, quali ad esempio la reperibilità, o provvedere alla modulazione dell'orario di lavoro in turni. Si mira, pertanto, ad attuare un'iniziativa che coniughi le esigenze dell'Associazione con un congruo sistema di remunerazione del personale che si rende disponibile ad attuare quanto programmato.
-;

Obiettivi

- Gestione commercio;
- Gestione manifestazioni, sagre;
- Gestione malghe e patrimoni boschivo;
-;

- Il servizio è finalizzato a garantire la realizzazione del servizio, nel proprio Ente di appartenenza ed, anche, a valenza per i quattro Comuni dell'Associazione, anche al di fuori del normale orario di servizio.

- Nell'ambito del presente progetto sono comunque garantiti dal personale, oltre ai servizi come sopra elencati, anche tutti gli altri di competenza del Comune;



COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Servizio associato

Associazione dei Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche
Villa Santina – Enemonzo – Lauco - Raveo

-
- L'attuazione del presente progetto è prevista mantenendo inalterata la dotazione organica;
 - il coordinamento del progetto spetta al Responsabile Unico dell'Ufficio Associato.
-

Risorse economiche

A fronte degli adempimenti da compiere, al carico di lavoro relativo ed alla obbligatorietà di espletare i compiti già assegnati al personale che parteciperà al progetto, si ritiene congruo assegnare al progetto le risorse economiche di seguito indicate:

- importo minimo garantito di €. _____ del 10% del plafond complessivo riconoscibile (suddiviso in parte per “quota fissa” la parte per le “prestazioni variabili” oltre le 30 ore di straordinario), a tutto il personale partecipante alle attività in orario di servizio e attività extra orario;

- Ricorso al lavoro straordinario fino a concorrenza del monte orario massimo previsto da contratto per ciascuno degli addetti che verranno retribuite come da contratto, o recuperate;

- Compenso forfetario annuo, a titolo di disponibilità a prendere servizio secondo le esigenze, nonché per adattamenti di orario, da erogarsi a consuntivo pari ad:

- Euro _____ per il dipendente che ha prestato interventi straordinari fino a 30 ore annue;
- Euro 960,00 per il dipendente che ha prestato interventi straordinari fino a 60 ore annue;
- Euro 1.440,00 per il dipendente che ha prestato interventi straordinari fino a 90 ore annue;

Fatto salvo il rispetto dei limiti di lavoro straordinario previsti dalla normativa in vigore.

Le risorse per il finanziamento del progetto vanno individuate come segue:


- con fondi dei Comuni, da ripartire fra i quattro Comuni dell'associazione in base al criterio stabilito in convenzione quadro art. 17.

Valutazione dei risultati

La valutazione dei risultati, la determinazione dei compensi individuali, viene effettuata, a consuntivo, dal Responsabile Unico dell'ufficio Associato, sentita la Conferenza dei Sindaci.

All'erogazione dei compensi provvederà il Responsabile del Servizio a consuntivazione dell'attività svolta.

Al di fuori del compenso di cui sopra, non è ammessa nessuna corresponsione di compensi basata su automatismi comunque denominati.



COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine


Servizio associato



Associazione dei Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche
Villa Santina – Enemonzo – Lauco - Raveo

I Dipendenti

Il Responsabile del Servizio



COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Servizio associato

Associazione dei Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche
Villa Santina – Enemonzo – Lauco - Raveo

PROPOSTA DI PROGETTO OBIETTIVO PER “ATTIVITA’ ISTITUZIONALI”

Anagrafe, Stato Civile, Elettorale
- ANNO 2008.

Considerazioni generali

Alla luce della convenzione attuativa per lo svolgimento della macrofunzione Attività Istituzionali, stipulata in data 08.09.2007 dai Sindaci dei Comuni aderenti all’Associazione Intercomunale “Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche” viene predisposto il seguente progetto relativo all’anno 2008.

Il progetto viene disposto in relazione alla esigenza di garantire:

- la presenza del personale dei Comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo sul territorio dei Comuni aderenti all’associazione sopra citata.
- La sua finalità è quella di garantire la continuità, l’integrazione, le supplenze ed il coordinamento tra i Comuni aderenti all’APCC, per i servizi amministrativi, in particolare, per la gestione uffici Anagrafe, Stato Civile, Elettorale.
- La necessità di attuare un progetto complessivo, è data dal fatto che, non è possibile il ricorso ai singoli istituti contrattuali, quali ad esempio la reperibilità, o provvedere alla modulazione dell’orario di lavoro in turni. Si mira, pertanto, ad attuare un’iniziativa che coniughi le esigenze dell’Associazione con un congruo sistema di remunerazione del personale che si rende disponibile ad attuare quanto programmato.

- -----;
- -----;

Obiettivi

- Garantire il servizio anagrafe, stato civile ed elettorale a Raveo, carente di una figura in tale ufficio;
- Realizzare l’informatizzazione degli atti dello Stato Civile, anche con le prestazioni di idonea Ditta esterna;
- Dare congrue informazioni dei servizi INPS, nei propri Enti di appartenenza, individuando il “Punto INPS” a Villa Santina;
-

- Il servizio è finalizzato a garantire la realizzazione del servizio, nel proprio Ente di appartenenza ed, anche, a valenza per i quattro Comuni dell’Associazione, anche al di fuori del normale orario di servizio.



COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Servizio associato

Associazione dei Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche
Villa Santina – Enemonzo – Lauco - Raveo

- Nell'ambito del presente progetto sono comunque garantiti dal personale, oltre ai servizi come sopra elencati, anche tutti gli altri di competenza del Comune;
 - L'attuazione del presente progetto è prevista mantenendo inalterata la dotazione organica;
 - Il coordinamento del progetto spetta al Responsabile Unico dell'Ufficio Associato.
-

Risorse economiche

A fronte degli adempimenti da compiere, al carico di lavoro relativo ed alla obbligatorietà di espletare i compiti già assegnati al personale che parteciperà al progetto, si ritiene congruo assegnare al progetto le risorse economiche di seguito indicate:

- importo minimo garantito di €. _____ del 10% del plafond complessivo riconoscibile (suddiviso in parte per “quota fissa” la parte per le “prestazioni variabili” oltre le 30 ore di straordinario), a tutto il personale partecipante per disponibilità alla partecipazione alle attività in orario di servizio e attività extra orario;
- Ricorso al lavoro straordinario fino a concorrenza del monte orario massimo previsto da contratto per ciascuno degli addetti che verranno retribuite come da contratto, o recuperate;
- Compenso forfetario annuo, a titolo di disponibilità a prendere servizio secondo le esigenze, nonché per adattamenti di orario, da erogarsi a consuntivo pari ad:
 - Euro _____ per il dipendente che ha prestato interventi straordinari fino a 30 ore annue;
 - Euro 960,00 per il dipendente che ha prestato interventi straordinari fino a 60 ore annue;
 - Euro 1.440,00 per il dipendente che ha prestato interventi straordinari fino a 90 ore annue;

Fatto salvo il rispetto dei limiti di lavoro straordinario previsti dalla normativa in vigore.

Le risorse per il finanziamento del progetto vanno individuate come segue:

- con fondi dei Comuni, da ripartire fra i quattro Comuni dell'associazione in base al criterio stabilito in convenzione quadro art. 17.

Valutazione dei risultati

La valutazione dei risultati, la determinazione dei compensi individuali, viene effettuata, a



COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Servizio associato

Associazione dei Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche
Villa Santina – Enemonzo – Lauco - Raveo



consuntivo, dal Responsabile Unico dell'ufficio Associato, sentita la Conferenza dei Sindaci.

All'erogazione dei compensi provvederà il Responsabile del Servizio a consuntivazione dell'attività svolta.

Al di fuori del compenso di cui sopra, non è ammessa nessuna corresponsione di compensi basata su automatismi comunque denominati.

I Dipendenti